

STATUTO ISTITUZIONE TECLA

CAPO I

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita la Istituzione culturale, senza fini di lucro, come organismo strumentale avente soggettività giuridica ai sensi dell'art. 4 e 57 dello Statuto comunale e del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

La presente Istituzione è denominata TECLA (Territorio Enogastronomia Cultura Libertà Ambiente...) ed ha sede presso la sede comunale Vicchio in Via Garibaldi n. 1 Cap 50039. La normativa di dettaglio è contenuta in specifico regolamento attuativo.

Articolo 2 – Finalità

L'Istituzione ha un ruolo d'indirizzo e di cooperazione, quale organismo strumentale del Comune di Vicchio, alla valorizzazione e impulso delle attività culturali comprensive dei servizi culturali del territorio inerenti anche quelli legati al Museo Beato Angelico, al Museo Casa di Giotto, alla Casa di Benvenuto Cellini.

Promuove e sviluppa strategie per la valorizzazione di eccellenze enogastronomiche proprie del territorio e delle risorse ambientali, anche ai fini turistici.

Al fine di assicurare l'implementazione delle attività e delle politiche di area vasta concernenti la cultura, l'ambiente e le risorse enogastronomiche, e consentire l'accesso ai servizi di cui al comma 1 in un ambito istituzionale e territoriale di area, l'Istituzione propone e realizza l'attivazione di percorsi idonei ad ampliare la propria azione.

L'Istituzione ricerca, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, l'attivazione di ogni forma collaborativa idonea a consentirle il perseguimento delle proprie finalità in accordo con la Regione Toscana, altri enti pubblici e privati e con particolare attenzione verso la Città Metropolitana e l'Unione dei Comuni. In tal senso, nell'intento di favorire l'integrazione dei servizi rimessi alla rispettiva competenza istituzionale, essa opera affinché possano crearsi le condizioni operative per il loro esercizio e la loro gestione integrata.

Articolo 4 - Competenza territoriale e funzionale

L'Istituzione svolge le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale, nel territorio denominato "Mugello", nonché, quanto più possibile e richiesto ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del precedente articolo, anche fuori dal territorio comunale, attraverso convenzioni con altri Enti.

Articolo 5 - Capacità negoziale

L'Istituzione ha soggettività giuridica per compiere i negozi giuridici necessari al perseguimento dei compiti che le sono stati affidati e, in particolare, nel rispetto degli indirizzi forniti dagli organi di governo comunali dal regolamento attuativo, possiede la capacità di stipulare convenzioni, accordi, concessioni e contratti in genere.

Articolo 6 - Autonomia

L'Istituzione avrà autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria, economica e normativa per le attività necessarie allo svolgimento ed al perseguimento delle finalità sue proprie.

CAPO II

Articolo 7 - Organi

Sono organi obbligatori dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente. Il Direttore ed il Comitato scientifico sono organi facoltativi.

Le norme di individuazione e funzionamento degli organi sono contenute nel regolamento attuativo.

Capo III

Articolo 8 - Contabilità finanziaria, economica e patrimoniale

L'Istituzione è gestita con propria autonoma contabilità finanziaria ed economica. Le risorse ed il ciclo di bilancio sono specificati nel regolamento attuativo.

L'Istituzione istituisce un servizio di economato disciplinato da apposito regolamento interno.

In ordine ai beni mobili e immobili da essa utilizzati si applicano all'Istituzione le disposizioni previste per la generalità degli uffici comunali.

A tal fine, il Presidente o il Direttore cura la tenuta dei registri di magazzino ed è consegnatario dei beni assegnati alla presente Istituzione.

Articolo 9 Controllo della gestione

Il controllo di gestione si attua attraverso una serie di rendiconti sull'andamento delle principali variabili economiche e finanziarie, sulla qualità e quantità dei servizi e sullo stato di raggiungimento degli obiettivi che consentano al Presidente e al Consiglio di Amministrazione gli opportuni controlli ed eventuali rettifiche.

Capo IV

Articolo 10 - Rendicontazione

Entro il 31 marzo di ciascun anno, e comunque parallelamente alla predisposizione del conto consuntivo comunale, il Consiglio d'Amministrazione delibera il rendiconto della gestione relativo all'esercizio precedente e lo trasmette all'Amministrazione Comunale per l'approvazione del Consiglio Comunale.

Il rendiconto di gestione dell'Istituzione si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione e sui servizi erogati. La relazione illustrativa del rendiconto della gestione esprime una valutazione complessiva circa il grado di efficacia, efficienza e qualità dei servizi nonché riporta le motivazioni degli scostamenti rispetto al Bilancio di previsione.

Articolo 11 - Servizio in Tesoreria

L'Istituzione, per la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, ha un servizio di Tesoreria che deve essere affidato alla banca autorizzata a svolgere tale servizio per il Comune.

CAPO V

Articolo 12 – Collegio dei revisori e controllo economico della gestione

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti degli atti dell'Istituzione. A tal fine, il Presidente o il Direttore ove nominato, si coordina con il competente ufficio comunale per la trasmissione degli atti di competenza dell'Istituzione sottoposti al suo controllo.

CAPO VI

Articolo 13 – Durata

La istituzione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

In fase di prima applicazione viene costituito il Consiglio di amministrazione e nominato il Presidente. I capi II, IV e V sono efficaci dalla creazione di idonea struttura amministrativa ed autonomia finanziaria.